



uniss
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

Amministrazione Centrale

piazza Università 21 07100 SASSARI (Italy)
tel. +39 079 228211
p.iva e c.f. 00196350904
protocollo@pec.uniss.it
www.uniss.it

Ufficio Affari Generali

e-mail: madelogu@uniss.it

Tel.: +39. 079.228842

Rep. 1469/2022 -Prot. n. 45493 del 28/04/2022 Allegati _____

Anno 2022 Titolo I Classe 3 Fascicolo _____

IL RETTORE

VISTA la legge n. 241/1990 ed in particolare l'art. 12;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

RICHIAMATO lo Statuto dell'Università di Sassari ed in particolare l'art. 19;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 17 febbraio 2022 con la quale ha espresso parere favorevole sul Regolamento;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 febbraio 2022, nella quale si è deliberato di rinviare ogni determinazione sul Regolamento per la concessione di contributi e vantaggi economici ad enti e associazioni, a seguito di osservazioni presentate dal Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 marzo 2022 che ha approvato il testo con le integrazioni proposte;

DECRETA

Di emanare il “**il Regolamento per la concessione di contributi e vantaggi economici ad enti e associazioni**”, secondo il testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI AD ENTI E ASSOCIAZIONI

ART. 1 – FINALITÀ

1. L'Università degli Studi di Sassari, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto d'Ateneo, stabilisce, con il presente regolamento, i criteri e le modalità per la concessione di contributi e vantaggi economici ad enti pubblici e a evidenza pubblica, associazioni culturali, musicali, sportive, ricreative, di volontariato, enti non profit, fondazioni, e comunque a qualunque formazione sociale, sia di natura collettiva che reale, senza scopo di lucro e ad altre istituzioni di natura privata, che perseguono obiettivi coerenti con i fini istituzionali dell'Ateneo; in relazione al comma 2.

2. I contributi e i vantaggi economici sono concessi agli enti indicati nel comma precedente per lo svolgimento di attività e iniziative a beneficio della comunità accademica e universitaria nel campo culturale, sportivo ricreativo e sociale.

2. Per il conseguimento delle finalità indicate, l'Ateneo può concludere specifiche convenzioni.

ART. 2 – SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono essere beneficiari dei contributi e dei vantaggi economici gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, con esclusione delle associazioni di carattere politico e sindacale.

ART. 3 – REQUISITI SOGGETTIVI DEI BENEFICIARI

1. La forma giuridica dei beneficiari deve risultare da atto costitutivo redatto per iscritto. Essi devono essere dotati di uno statuto dal quale risultino: *a)* gli organi rappresentativi, gli organi decisionali e comunque la struttura organizzativa; *b)* i soci, se vi sono, e i soggetti responsabili; *c)* il fine istituzionale dell'ente beneficiario coerente con la previsione di cui all'articolo 1, comma 2 del presente Regolamento.

2. I beneficiari devono essere dotati di propri documenti contabili che attestino i movimenti delle entrate e delle uscite.

3. Il difetto di anche solo di uno dei requisiti di cui ai commi precedenti comporta l'inammissibilità della domanda di attribuzione del beneficio.

ART. 4 – CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI

1. I *contributi*, comunque denominati, consistono nell'assunzione, da parte dell'Ateneo, di costi e oneri, anche parziali, necessari per la realizzazione di attività e iniziative aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 2.

2. I *vantaggi economici* consistono nella concessione agli enti beneficiari dell'uso continuativo, periodico o occasionale, e in ogni caso a tempo determinato, di beni mobili o immobili in proprietà o nella disponibilità dell'Ateneo, per le attività e iniziative aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 2.

ART. 5 – PROGRAMMAZIONE E CRITERI

1. Nel rispetto di quanto previsto nell'art. 1, commi 1 e 2, il Consiglio di Amministrazione, in sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale, e previo parere del Senato Accademico, stabilisce ogni anno i criteri per la concessione dei contributi e dei vantaggi economici, l'ammontare complessivo delle risorse destinate ai contributi, l'importo massimo che può essere riconosciuto al singolo contributo, l'importo massimo che può essere concesso nell'anno al singolo beneficiario e il numero massimo di contributi che in tale periodo allo stesso possono essere concessi.

ART. 6 – CONTRIBUTI

1. I contributi sono concessi dall'Ateneo, su domanda del beneficiario, per una specifica attività o iniziativa, al fine di sostenerne l'onere finanziario. L'onere finanziario complessivo e l'impegno richiesto all'Ateneo devono risultare da un piano finanziario, con espressa e precisa indicazione dell'entità del contributo richiesto all'Ateneo.

2. La domanda di contributi è presentata in forma scritta al Rettore mediante deposito presso l'Ufficio protocollo di Ateneo ed è corredata di una relazione sull'attività o iniziativa per la quale si chiede il contributo e dal relativo piano economico-finanziario, precisano se, per il medesimo scopo, sono stati ottenuti o richiesti altri contributi e di quale entità. Possono essere richiesti dall'Ateneo, a pena di inammissibilità della domanda, i documenti da cui risulta il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.

3. Il Rettore, se ritiene accoglibile, anche nel merito, la domanda, la sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
4. Se la domanda è approvata, il Rettore con proprio decreto dispone l'attribuzione del contributo.
5. Il contributo può essere erogato alla presentazione del rendiconto di cui all'articolo seguente o mediante anticipazione totale o parziale delle somme esposte nel piano economico-finanziario.
6. Non può essere concesso il contributo per attività o iniziative svolte prima della presentazione della domanda.

ART. 7 – RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

1. Il contributo di Ateneo è soggetto a rendicontazione. Il rendiconto deve indicare tutti i costi sostenuti dal beneficiario.
2. Al rendiconto devono essere allegati i documenti di prova dei singoli pagamenti. Nel rendiconto possono essere esposte le spese generali forfettizzate nella misura massima del 10% delle spese complessive solo se previsto nel piano economico-finanziario allegato alla domanda ed espressamente disposto con il provvedimento di concessione.
3. Il rendiconto è presentato all'Ateneo entro 30 giorni decorrenti dal momento in cui è cessata l'attività o l'iniziativa.
4. La mancata presentazione del rendiconto comporta la risoluzione del rapporto tra l'Ateneo e il beneficiario, la decadenza della concessione, il diniego della erogazione e la restituzione dei contributi erogati.

ART. 8 – USO CONTINUATIVO O PERIODICO DI BENI IMMOBILI E MOBILI

1. L'uso continuativo o periodico di beni in proprietà o nella disponibilità dell'Ateneo è disposto, su domanda del beneficiario, tenendo conto della sufficiente disponibilità dei beni e della compatibilità dell'uso con le attività programmate dell'Ateneo.
2. La domanda è presentata in forma scritta al Rettore mediante deposito presso l'Ufficio protocollo di Ateneo ed è corredata di una relazione sull'attività da svolgere e sull'uso specifico del bene richiesto. Possono essere richiesti dall'Ateneo, a pena di inammissibilità della domanda, i documenti da cui risulta il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.
3. Il Rettore, se ritiene accoglibile, anche nel merito, la domanda, la sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
4. Se la domanda è approvata, il Rettore con proprio decreto dispone la conclusione della relativa convenzione tra l'Ateneo e il beneficiario. La convenzione è conclusa in forma scritta a pena di invalidità.
5. Le opere di manutenzione ordinaria sono a carico del beneficiario e i beni devono essere restituiti nello stato in cui sono stati consegnati.
6. Se previsto dalla convenzione, il beneficiario, dietro specifica istanza al Dirigente dell'Area Edilizia dell'Ateneo e conseguente autorizzazione scritta di questo, può apportare migliorie o eseguire manutenzioni eccedenti quelle ordinarie, assumendone integralmente il costo e senza alcuna pretesa indennitaria.
7. L'autorizzazione è concessa se le opere sono conformi alle disposizioni di legge e non immutano la destinazione del bene.

ART. 9 – USO OCCASIONALE DI BENI IMMOBILI E MOBILI

1. L'uso occasionale per brevi periodi, comunque non superiori a sette giorni, è disposto, su domanda del beneficiario, dal Rettore.

2. La domanda è presentata con le modalità di cui all'articolo 8, comma 2, almeno dieci giorni prima. In caso di urgenza può essere presentata, anche senza il rispetto di tale termine, via mail alla segreteria del Rettore.
3. In ogni caso il Rettore può delegare per la decisione il Direttore del Dipartimento o il responsabile della struttura didattica o di ricerca.

ART. 10 – PUBBLICITÀ

1. Il presente regolamento, i criteri e le determinazioni di cui all'articolo 5, le deliberazioni e i pareri di cui all'articolo 6, comma 3 e all'articolo 8, comma 2, i provvedimenti rettorali di cui all'articolo 6, comma 4 e all'articolo 8, comma 3 e i conseguenti atti esecutivi, nonché le convenzioni di cui all'articolo 1, comma 3 e l'elenco dei soggetti beneficiari sono pubblicati sul sito di Ateneo nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 26 e 27 D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

ART. 11 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore, per ragioni di urgenza, il giorno dopo la pubblicazione.

IL RETTORE

Prof. Gavino Mariotti